



consip

CLASSIFICAZIONE DEL DOCUMENTO: CONSIP PUBLIC

L'Aggiudicatario si impegna a reperire polizza/e assicurativa/e che contenga/no tutte le clausole indicate nel presente Allegato parte della documentazione di gara.

## **Allegato n. 11 – Condizioni di assicurazione**

**Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. 36/2023 per il rinnovo dei servizi di manutenzione dell'infrastruttura di rilevazione presenze delle sedi centrali e periferiche dell'agenzia delle entrate e per la fornitura di smartcard di tipo cns e visitatori nonché per prestazioni connesse/opzionali – id 2706**



## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Il presente certificato è emesso in riferimento alle seguenti Polizze di Assicurazione:

- ☐ Polizza Responsabilità Civile verso terzi e dipendenti n. \_\_\_\_\_  
Compagnia \_\_\_\_\_
- ☐ Polizza Responsabilità Civile Professionale n. \_\_\_\_\_ Compagnia \_\_\_\_\_
- ☐ Polizza Responsabilità Civile Prodotti n. \_\_\_\_\_ Compagnia \_\_\_\_\_

afferente/i il Contratto avente ad oggetto *Rinnovo dei servizi di manutenzione dell'infrastruttura di rilevazione presenze delle sedi centrali e periferiche dell'Agenzia delle Entrate e per la fornitura di smartcard di tipo CNS e visitatori nonché per prestazioni connesse/opzionali*, stipulato da e/o nell'interesse di (*inserire denominazione dell'Aggiudicatario* \_\_\_\_\_) in conformità a quanto di seguito indicato.

### DEFINIZIONI

<b>SOCIETA'</b>	l'Impresa assicuratrice
<b>CONTRAENTE</b>	L'aggiudicatario dell'Appalto
<b>COMMITTENTE</b>	Sogei SpA , Agenzia delle Entrate, l'Amministrazione, ove per Amministrazione si intende il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con riferimento alle proprie strutture organizzative destinarie dei servizi erogati dalla Sogei; rientrano altresì nella presente definizione le Amministrazioni, gli Enti e le Società pubbliche per cui Sogei svolge e/o svolgerà, l'attività oggetto dell'appalto .
<b>ASSICURATO</b>	L'aggiudicatario dell'appalto, i suoi Amministratori, dirigenti e dipendenti, nonché subfornitori e subappaltatori.
<b>OGGETTO DELLA GARANZIA</b>	Il servizio, la fornitura o l'opera oggetto dell'Appalto

### CONDIZIONI GENERALI

#### Art. 1 Effetto e scadenza dell'Assicurazione

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del .....alle ore 24.00 del.....

#### Art. 2 Novero dei terzi

Si considera nel novero dei terzi la Committente, i suoi dipendenti, subappaltatori e loro dipendenti. In caso di sinistro, la società non potrà eccepire nei confronti di detti terzi, riserve o eccezioni con riguardo agli Artt. 1892 e 1893 del cc, fatti salvi i diritti di rivalsa della Società.

#### Art. 3 Trasmissione di denuncia dei sinistri

Qualora la Committente fosse chiamata a rispondere per evento dannoso ascrivibile per legge all'Assicurato, è data a questa la facoltà di trasmettere direttamente la denuncia di sinistro alla Società.



#### **Art. 4 Modifiche contrattuale, inadempienze**

La Società si impegna a dare avviso scritto alla Committente, con raccomandata A.R. alla \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ oppure via PEC all'indirizzo PEC \_\_\_\_\_ entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, di ogni modifica contrattuale in senso peggiorativo delle clausole previste dal presente documento, nonché di ogni inadempienza del Contraente/Assicurato che possa comportare la non operatività della garanzia anche con specifico riguardo al mancato pagamento del premio ai sensi dell'Art. 1901 del cc. In tale specifico caso la Committente avrà facoltà di provvedere direttamente al pagamento del premio, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento del premio da parte del Contraente/Assicurato, periodo durante il quale la Società si impegna a mantenere valida ed efficace la/le polizza/e di assicurazione.

#### **Art. 5 Pagamento dei sinistri**

I sinistri, indennizzabili ai sensi di polizza, verranno pagati direttamente al terzo danneggiato senza applicazione delle eventuali franchigie o scoperti contrattualmente previsti, che rimangono sempre a carico dell'Assicurato. In tal caso il terzo danneggiato ricevuto il pagamento rilascerà atto di completa liberatoria.

Solo con il benestare della Società l'Assicurato potrà indennizzare direttamente il terzo con l'intesa che successivamente la Società liquiderà il sinistro al proprio assicurato.

#### **Art. 6 Cessazione dell'assicurazione/scadenza naturale del contratto**

La Società si impegna a dare avviso alla Committente:

- ✓ Con un preavviso di almeno 60 giorni dell'intenzione o della decisione di esercitare il recesso dal contratto assicurativo per qualunque motivo anche se conseguente al mancato pagamento del premio;
- ✓ Con un preavviso di almeno 30 giorni qualora avendo il Contraente avanzato richiesta di proroga o rinnovo del contratto, non intenda accordare tale proroga o rinnovo alle medesime condizioni in corso;
- ✓ Con un preavviso di almeno 30 giorni in caso di disdetta della polizza;
- ✓ Immediatamente qualora venga a conoscenza di atti o situazioni, inclusa ogni inadempienza del Contraente che possa invalidare in tutto o in parte l'Assicurazione;
- ✓ Con un preavviso di almeno 60 giorni in caso di naturale scadenza della polizza



## GARANZIE ASSICURATIVE - LIMITI DI INDENNIZZO

### POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI

#### **A) Sezione RCT**

##### **Art. 1 Oggetto dell'Assicurazione**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, anche per quanto svolto da persone di cui lo stesso deve rispondere, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose verificatisi in relazione all'attività oggetto dell'appalto (comprese le complementari, accessorie, connesse e collegate) svolta anche presso terzi.

##### **Art. 2 Massimale**

€ 3.000.000 per sinistro/anno

##### **Art. 3 Clausole aggiuntive**

La polizza dovrà richiamare le seguenti clausole aggiuntive:

- a) Lavoro presso terzi senza sottolimito
- b) Danni consequenziali e da interruzione di esercizio con un limite minimo assicurato pari al 10% del massimale
- c) Danni a terzi da incendio di cose di proprietà dell'assicurato con un limite minimo assicurato pari al 10% del massimale
- d) Danni a cose di terzi che si trovano nell'ambito dei lavori.
- e) Danni conseguenti ad operazioni carico e scarico

N.B. Qualora il fornitore aggiudicatario non rivesta la qualifica di produttore e non presenti una polizza RC Prodotto sulla base della nota in calce alla Polizza RC Prodotto, sarà necessario inserire nella polizza RCT/O la seguente estensione di garanzia.

- f) Responsabilità civile per Smercio di prodotti non fabbricati dall'Assicurato\*

\*se la garanzia è prestata in regime "*claims made*" necessario prevedere una garanzia postuma solo su questa clausola di 24 mesi dalla cessazione della polizza

#### **B) Sezione RCO**

##### **Art. 1 Oggetto dell'Assicurazione**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile per gli infortuni sofferti dai propri prestatori di lavoro.

**Art. 2 Massimali**

€ 3.000.000 per sinistro/anno con il massimo di € 1.500.000 per persona

**Art. 3 Prestatore di lavoro**

La definizione prevista dalla normativa in vigore al momento del sinistro

**POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE PRODOTTO****Art. 1 Oggetto dell'Assicurazione**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione al difetto delle merci e dei prodotti oggetto dell'appalto, consegnati trasferiti dall'Aggiudicatario a terzi.

**Art. 2 Massimali**

€ 3.000.000 per sinistro/anno

**Art. 3 Clausole aggiuntive**

a) Danni consequenziali e da interruzione del servizio con un limite minimo assicurato pari al 10% de massimale di polizza.

**Art. 4) Validità temporale** (da richiamare nel caso di regime temporale *Claims Made*)

Le garanzie prestate dalla presente polizza devono intendersi valide per i danni occorsi dalla data di inizio del servizio oggetto dell'appalto, purchè richiesti all'aggiudicatario entro due anni dal termine del servizio stesso

In caso di polizza con tacito rinnovo dovrà essere richiamata la seguente clausola:

Le garanzie prestate dalla presente polizza devono intendersi valide per i danni occorsi dalla data di inizio del servizio oggetto dell'appalto .Se alla scadenza della polizza la Società dovesse annullare o se si rifiutasse di rinnovare la polizza , cosi' come la Contraente si rifiutasse di rinnovare la polizza, e semprechè non sia stata stipulata una nuova polizza per le medesime garanzie; la Contraente avrà il diritto di avvalersi di un periodo di estensione della garanzia di 24 mesi dalla scadenza di polizza, durante il quale potrà essere notificata alla Società qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta nei confronti dell'Assicurato durante detto periodo, purchè tale richiesta sia conseguente ad un atto illecito professionale commesso prima di tale periodo di estensione.

**NOTA BENE**

La polizza RC Prodotto dovrà essere presentata dall'Aggiudicatario, unicamente qualora questi rivesta nell'ambito dell'appalto di fornitura uno sei seguenti ruoli:

a) Produttore;



b) Fornitore, distributore di beni oggetto della fornitura sul quale secondo quanto previsto dal D.lgs – Codice del Consumo, possano ricadere le medesime responsabilità del produttore, ad esempio quando il fornitore/distributore rivesta anche la qualifica di produttore apponendo al bene un proprio marchio.

In tutti i casi diversi da quelli sopra citati la Polizza RC Prodotto non deve intendersi richiesta.